

QUESTIONI APERTE

Processo penale – Rapporto con il processo civile

La decisione

Processo penale – Rapporto con il processo civile – Condanna in primo grado, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile – Successiva estinzione del reato per prescrizione in fase di impugnazione, con conseguente statuizione del giudice di appello o di Cassazione limitata agli effetti civili – Possibilità di rinviare tali questioni ad altro giudice o sezione civile competente, con utilizzo delle prove acquisite nel processo penale ed, eventualmente, civile – Omessa previsione – Contrasto con i principi di ragionevolezza e presunzione di innocenza – Non fondatezza (Cost., artt. 3, 27; cod. proc. pen., art. 578, commi 1 e 1 bis).

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., non potendosi la disposizione denunciata in comparazione con il comma 1-bis, trattandosi di situazioni eterogenee, l'una relativa alla prescrizione del reato, istituto di natura sostanziale, e l'altra all'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata del giudizio di gravame e non essendovi violazione del principio di non colpevolezza in quanto il giudice, nel confermare o riformare i capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili, non deve più statuire sulla responsabilità penale dell'autore, né rivalutare l'ormai accertato fatto di reato, dovendo decidere soltanto sull'esistenza e sull'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile

CORTE COSTITUZIONALE, 16 gennaio 2026 (ud. 19 novembre 2025), n. 2 del 2026, AMOROSO – *Presidente*.

A volte ritornano: la Corte costituzionale di nuovo alle prese con le decisioni “civilistiche” del giudice penale

Nel lavoro viene esaminata la decisione costituzionale n. 2 del 2026 relativa alla previsione di cui all'art. 578, co. 1 c.p.p.. L'autore, pur condividendo le conclusioni della Consulta nella parte in cui evidenzia la differenza fra le ipotesi disciplinate rispettivamente dai co. 1 e 1 bis dell'art. 578 c.p.p., evidenzia come l'obbligo per il giudice penale di pronunciarsi sulle pretese civilistiche avanzate dalla parte civile pur in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato determini una ingiustificata, criticabile e pericolosa modifica dei compiti e delle finalità del processo penale

Sometimes they come back: the Constitutional Court once again faces the "civil law" decisions of the criminal judge.

The paper examines Constitutional Decision No. 2 of 2026 regarding the provision set forth in Article 578, paragraph 1 of the Code of Criminal Procedure. The author, while agreeing with the Court's conclusions in the part where it highlights the difference between the cases governed respectively by paragraphs 1 and 1-bis of Article 578 of the Code of Criminal Procedure, highlights how the obligation for the criminal judge to rule on the civil claims advanced by the civil party even in the presence of a declaration of the statute of limitations on the crime determines an unjustified, questionable, and dangerous modification of the tasks and purposes of the criminal process.

SOMMARIO: 1. Le due chiavi di lettura della decisione costituzionale. - 2. I vizi denunciati. - 3. Non irragionevole la distinzione rispetto al comma 1-*bis*. - 4. La violazione della presunzione di non colpevolezza. - 5. Considerazioni critiche. La dissociazione cognitiva richiesta al giudice di merito-+... - 6. ... non è realistica. - 7. Verso una decisione schizofrenica. - 8. Quanto costa la previsione dell'art. 598, co. 1 e 1-*bis*?

1. *Le due chiavi di lettura della decisione costituzionale.* Ci sono due possibili chiavi di lettura della decisione della Corte costituzionale n. 2 del 2026. La sentenza, infatti, può essere presa in esame considerando la sua logica e coerenza interna oppure in relazione alla sua collocazione nel (ormai sempre più slabbrato) sistema del processo penale: se si adotta il primo approccio, la pronuncia si presenta condivisibile, ma letta in un'ottica più complessiva, invece, il giudizio è decisamente più sconcertante.

2. *I vizi denunciati.* La questione posta all'esame della Consulta concerneva, nuovamente, il primo comma dell'art. 578 c.p.p. – già investito da denuncia di costituzionalità, giudicata infondata con la decisione n. 182 del 2021 su cui si tornerà ampiamente più avanti – censurato nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, il giudice penale di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti civili, e non prevede, invece, che esso, analogamente a quanto previsto dal successivo comma 1-*bis* dello stesso articolo 578, rinvii per le questioni civili al giudice civile di pari grado.

Due i profili di censura sollevati. Il primo atteneva alla violazione della presunzione di innocenza giacché, secondo i giudici *a quo*, la sentenza conclusiva del giudizio di gravame di cui all'art. 578 cod. proc. pen., nel momento in cui dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, confermando le statuizioni civili, finirebbe per contenere in sé necessariamente un giudizio, almeno incidentale,

di colpevolezza dell'imputato. Il secondo invece denunciava un'irragionevole diversità di disciplina fra il primo ed il secondo comma dell'art. 578 c.p.p., che nel regolamentare la medesima situazione – ovvero decisione in appello o cassazione avente ad oggetto una decisione di condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile – attribuiscono al giudice di seconde cure (o alla Corte di legittimità) compiti diversi: infatti, mentre nel caso di reato estinto per amnistia o prescrizione in appello o in Cassazione è prevista la decisione sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, in caso di improcedibilità dell'azione penale *ex art. 344 bis* il giudice del gravame deve rinviare per la definizione delle pretese civili al giudice civile.

3. *Non irragionevole la distinzione rispetto al comma 1-bis*. Iniziamo l'esame della decisione in relazione a questo secondo profilo.

La Consulta conclude nel senso che non è ravvisabile una irrazionalità del comma 1 denunciato, in comparazione con il comma 1-*bis*, trattandosi di situazioni eterogenee, l'una relativa alla prescrizione del reato, istituto di natura sostanziale, e l'altra all'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata del giudizio di gravame.

La *ratio* dell'iniziale versione dell'art. 578 c.p.p. è nota: il legislatore penale ha inteso, per un verso, evitare che talune cause estintive non dipendenti dalla volontà delle parti possano frustrare il diritto al risarcimento ed alla restituzione in favore della persona danneggiata dal reato, qualora sia già intervenuta la condanna di primo grado e, per altro verso, soddisfare esigenze di celerità processuale, utilizzando gli atti del processo penale per giungere alla definizione della controversia civile, senza costringere le parti ad iniziare un nuovo processo¹. Tuttavia, dopo l'introduzione della disciplina in tema di improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 344-*bis* c.p.p. si è resa necessario introdurre nell'art. 578 il comma 1-*bis* al fine di coordinare e razionalizzare la disciplina dell'impugnazione in tema di statuizioni civili in caso di dichiarazione di improcedibilità *ex art. 344 bis*, venendo dettata per tale ipotesi una disciplina diversa da quella contenuta nel primo comma della medesima disposizione:

¹ FIORIO, *L'Appello*, in *Le impugnazioni penali*, I, a cura di Gaito, Torino, 1998, 366.

come detto, mentre la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione o amnistia non impedisce la prosecuzione dell'azione civile in sede penale, si è ritenuto che tale analoga disciplina non potesse operare in presenza della declaratoria di improcedibilità del processo – che impedisce qualsiasi forma di prosecuzione del giudizio penale –, nel qual caso la valutazione degli interessi civili va riservata ai giudici civili.

Scelta non irragionevole ritenne la dottrina al momento dell'entrata in vigore della riforma². L'intento del legislatore era quello di concludere definitivamente il processo penale ed evitare un sovraccarico di lavoro presso le corti d'appello, impedendo la prosecuzione di un giudizio che si era già protratto per più di due anni senza arrivare a una decisione sulla colpevolezza dell'imputato; da qui la scelta di sollevare il giudice penale da un accertamento spesso non semplice sulle questioni civilistiche ed al contempo non far gravare sulla parte civile un obbligo di riassunzione della causa davanti al giudice competente. Di contro, la mancata estensione di tale disciplina anche all'ipotesi di prescrizione o amnistia veniva giustificata considerando che, una volta a regime, i processi pendenti in appello per reati commessi dopo il 1 gennaio 2020 non saranno più soggetti alla tagliola della prescrizione e quindi non sarà ad essi applicabile il 1° co. dell'art. 578, così che sarà il giudice civile a dover in ogni caso decidere delle questioni civilistiche.

Le stesse motivazioni risuonano nella decisione della Corte costituzionale. Nelle parole della Consulta – che richiama considerazioni presenti nella *Relazione illustrativa* al d.lgs. n. 150 del 2022 che ha introdotto il più volte menzionato comma 1 *bis* – «la pronuncia di improcedibilità per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 344-bis cod. proc. pen. ha «carattere processuale e, come tale, impedisce di proseguire nell'esame del merito e di giungere a una condanna definitiva, caducando la precedente pronuncia». Il

² SPANGHER, *Riforma processo penale: decisione di improcedibilità e interessi civili, molti dubbi e poche certezze*, in *Quot. Giur.*, 2022; BIONDI, *Il giudizio di appello penale dopo la "Riforma Cartabia"*, in *Giur.pen. Web*, 12, 2022; AIUTI, *Correzioni "estetiche" delle sentenze*, a cura di Cassibba-Della Torre-La Rocca-Zacché, *Le nuove frontiere della presunzione di innocenza*, Padova 2024, 250; NICOLICCHIA, *La tutela reputazionale del prosciolti: una visione "massimalista" imposta dal rigore dei principi*, *ibidem*, 244; VARRASO, *I poteri del giudice d'impugnazione sull'azione civile dopo il d.lgs. n. 150 del 2022 (cd. legge Cartabia): il superamento dell'accertamento del reato senza condanna*, a cura di Catalano-Ferrua, *Corderiana*, Torino 2023, 274.

regime applicabile in caso di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, già regolato dall'art. 578, comma 1, cod. proc. pen. nel senso di attribuire al giudice penale il compito di decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, non è quindi [...] ritenuto «mutuabile» per disciplinare i rapporti tra azione civile e improcedibilità ai sensi dell'art. 344-bis cod. proc. pen. La vicenda del superamento dei termini massimi previsti per il giudizio di impugnazione risulta, così, configurata come «uno sbarramento processuale che impedisce qualsivoglia prosecuzione del giudizio, anche solo finalizzata all'accertamento della responsabilità da un punto di vista sostanziale», a differenza di quanto accade con la sentenza dichiarativa della estinzione del reato, in specie per prescrizione, la quale non versa in alcuna incompatibilità logica o giuridica con un pieno accertamento di responsabilità dell'imputato».

In sintesi, non sarebbe ravvisabile una irrazionalità sopravvenuta del comma 1 dell'articolo 578 del codice di procedura penale, in comparazione con successivo comma 1-bis, trattandosi di situazioni eterogenee, l'una relativa alla prescrizione del reato, istituto di natura sostanziale, e l'altra all'improcedibilità dell'azione penale per superamento dei termini di durata del giudizio di gravame. Non solo: «almeno per quel che attiene alla prescrizione, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis dell'art. 578 cod. proc. pen. trovano applicazione in rapporto a fatti distinti sul piano temporale ... il comma 1 dell'art. 578 cod. proc. pen. è una “norma ad esaurimento”, che cesserà di avere applicazione con la definizione dei giudizi di impugnazione relativi a reati anteriori al 2020. In riferimento a tale *discrimen* temporale [deve trovare] applicazione il noto e costante indirizzo di questa Corte, secondo cui il fluire del tempo costituisce elemento atto a giustificare il diverso trattamento di analoghe situazioni». Nulla da aggiungere. La decisione convince.

4. *La violazione della presunzione di non colpevolezza.* E però rimaneva l'altra questione ovvero il co. 1 dell'art 578 c.p.p. viola il principio di non colpevolezza e la presunzione di innocenza³?

³ Intesi nel c.d. secondo profilo della garanzia ex art. 6 § 2 C.E.D.U. volto a tutelare l'individuo, assolto da un'accusa penale o nei cui confronti il procedimento penale sia stato interrotto – cioè sia sfociato in un esito diverso dalla condanna –, dall'essere trattato da pubbliche autorità, anche giudiziarie, come se

Qui la Corte sembra avere gioco facile posto che alla questione aveva già risposto con la già menzionata decisione n. 182 del 2021. Allora scrisse: «il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere – in applicazione della disposizione censurata – sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure *incidenter tantum*, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto; quindi, l'art. 578 cod. proc. pen. non viola il diritto dell'imputato alla presunzione di innocenza come declinato nell'ordinamento convenzionale dalla giurisprudenza della Corte EDU e come riconosciuto nell'ordinamento dell'Unione europea»⁴.

fosse di fatto colpevole del reato originariamente ascrittogli. Per il giudice convenzionale, in questa seconda accezione la presunzione di innocenza opera, per definizione, anche al di fuori della *matière pénale*, tutelando il prosciolti nei procedimenti, seguenti a quello penale, strettamente legati al primo, inclusi quelli – qui d'interesse – di risarcimento del danno da reato. Ciò non significa che la decisione *de danno* sia preclusa dall'esito proscioglimento – diversamente si violerebbe il diritto del danneggiato di accesso al giudice –, ma impone di fondare quest'ultima sulla responsabilità meramente civile, non penale, del già imputato, da valutare alla stregua di oneri probatori meno rigidi e senza lasciar trasparire, nemmeno incidentalmente, il convincimento del giudice sulla commissione del reato, ciò che postula un linguaggio particolarmente sorvegliato.

⁴ Su questa pronuncia, LAVARINI, *La Corte Costituzionale ridisegna l'art. 578 c.p.p. in adeguamento alla presunzione di innocenza "europea"*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2021, 1587; ID., *Presunzione di innocenza "europea" e azione civile nel processo penale: un difficile compromesso fra tutela del prosciolti e salvaguardia del danneggiato*, in *Giur. cost.*, 2021, 1785; CRICENTI-D'ALESSANDRO, *Il danno da reato e la fraintesa dialettica tra fatto di reato e danno risarcibile: osservazioni critiche alla sentenza n. 182 del 2021 della Corte costituzionale*, *ibidem*, 1775; NAPPI, *L'art. 578 c.p.p. tra Sezioni unite e Corte costituzionale*, in *Giust. ins.*, 14 ottobre 2024; AGOSTINO, *Il diritto al risarcimento tra presunzione di innocenza e tutela del danneggiato: spunti dalla giurisprudenza interna e sovranazionale*, in *Leg. pen.*, 28 febbraio 2022, 4; BARBIERI, *Il (difficile) rapporto tra reato prescritto e accertamento degli interessi civili nel giudizio di impugnazione: lo stato dell'arte sull'articolo 578 c.p.p., tra questioni di legittimità costituzionale e interventi legislativi*, in *Sist. pen.*, 2022, 4, 31; GRISONICH, *Verso una tutela integrata dei diritti fondamentali dei prevenuti: doppia pregiudizialità, Carta di Nizza e direttive di Stoccolma alla luce di un rilevante approdo della Consulta in relazione all'art. 578 c.p.p.*, *ivi*, 21 settembre 2021; BIRAL, *Estinzione del reato e conferma delle statuizioni civili: l'approccio della Corte costituzionale alla luce delle coordinate europee*, in *Dir. pen. proc.*, 2022, 605; BONTEMPELLI, *Nuovi sviluppi della giurisprudenza costituzionale sui rapporti fra azione civile e decisione penale*, in *Proc. pen. e giust.*, 2023, 161; DE MARZO, *Innesto della pretesa civilistica nel processo penale, prescrizione e presunzione di*

Oggi la Corte aggiunge – o meglio, ripete: «nel confermare o riformare i capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili, il giudice penale non deve più statuire sulla responsabilità penale dell'autore, né rivalutare l'ormai accertato fatto di reato, dovendo decidere soltanto sull'esistenza e sull'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile, ossia accertare il diritto del danneggiato al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, nel rispetto dei principi propri del diritto della responsabilità civile per quanto riguarda la valutazione del nesso causale e dell'elemento soggettivo. In tal senso, non è imputabile all'art. 578, comma 1, cod. proc. pen., così come interpretato dal diritto vivente, una lesione del diritto garantito dall'art. 6, paragrafo 2, CEDU, restando in esso distinto e non confondibile il doppio oggetto delle questioni attinenti, rispettivamente, alla valutazione circa l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato e la sua rilevanza penale, e alla decisione ai soli ulteriori effetti del diritto al risarcimento del danno scaturito dal medesimo fatto».

5. Considerazioni critiche. La dissociazione cognitiva richiesta al giudice di merito... A noi questa parte della decisione non convince per due ordini di ragione, uno attinente all'implausibile dissociazione cognitiva che viene richiesta al giudice del gravame in caso di estinzione del reato e l'altro inerente alla “torsione” che viene imposta alle finalità ed agli obiettivi del processo penale. Per illustrare la fondatezza delle nostre riflessioni, premessa indispensabile è il richiamo alla decisione delle Sezioni unite n. 36208 del 2024⁵, sulla cui scorta

innocenza, in *Foro it.*, 2021, I, 2962; FERRUA, *La Corte costituzionale detta le regole per l'azione civile in caso di sopravvenuta estinzione del reato: la probabile illegittimità costituzionale dell'art. 578, comma 1-bis introdotto dalla riforma “Cartabia”*, in *Cass. Pen.*, 2021, 3443; PAGLIANO, *La declaratoria sugli effetti civili in caso di estinzione del reato: la sentenza della Corte costituzionale e il caso Pasquini della Corte europea. La presunzione di non colpevolezza non allarga i suoi orizzonti?*, in *Arch. pen.*, 2023, 2, 19; SANTORIELLO, *Un processo penale servo. La Consulta attenua lo standard probatorio agli effetti civili*, *ibidem*, 2023, 3, 1; TODARO, *Azione civile risarcitoria, improcedibilità e altre questioni nel processo penale riformato*, in *Riv. dir. proc.*, 2023, 514; ID, *Prescrizione processuale e azione civile risarcitoria*, a cura di Kistoris-Orlandi, *Commenti alla legge n. 134 del 2021 e ai decreti legislativi delegati, I. Nuovi limiti temporali per l'accertamento penale. Fra prescrizione del reato e improseguibilità dell'azione penale*, Torino, 2022, 68.

⁵ Cass., Sez. un. 28 marzo 2024, n. 36208.

Per alcuni commenti, cfr. DAMOSSO, *Sindacato del giudice d'appello ex art. 578, comma 1, c.p.p.. La valorizzazione del favor innocentiae tra precedente costituzionale e precedente di legittimità*, in *Cass.*

i giudici *a quo* avevano ritenuto di dover sollevare nuovamente questione di costituzionalità relativamente all'art. 578, co. 1 c.p.p.. In tale decisione la Cassazione aveva affermato che “nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito”⁶.

Orbene, la Consulta – a fronte delle considerazioni svolte dai giudici *a quo*, secondo cui, anche in caso di intervenuta prescrizione con obbligo di definire le questioni civili, il giudice sarebbe chiamato a una piena rivalutazione della “responsabilità penale” dell'imputato in ordine ai medesimi fatti e sulla base del medesimo materiale probatorio esaminato in primo grado, al fine, ove risultino non sussistenti i presupposti per l'assoluzione, di confermare o meno le statuizioni civili rese in quella sede – ritiene semplicemente che la menzionata decisione delle sezioni unite avrebbe semplicemente “evidenziato che l'art. 578, comma 1, cod. proc. pen. non può interpretarsi nel senso che il giudice penale dell'impugnazione, in nome del secondo aspetto della presunzione di innocenza, debba incoerentemente fermarsi a prendere atto dell'estinzione del reato, essendogli, piuttosto, imposto di valutare sempre, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, i presupposti per l'assoluzione nel merito

Pen., 2024, 3858; LAVARINI, *Quando sia in gioco la quaestio risarcitoria, il proscioglimento nel merito ex art. 530, comma 2, c.p.p. continua a prevalere su quello per prescrizione: le Sezioni unite risolvono il paradosso indotto dall'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 578 c.p.p.*, *ivi*, 2025, 873.

ROMBI, *Prescrizione del reato in appello e statuizioni civili*, in *Proc. Pen. Giust.*, 2025, 239.

Sull'ordinanze di remissione alle sezioni unite, cfr. MARAFIOTI, “*Rulli di tamburo*” della Consulta e coerenza garantista delle Sezioni unite, in *Diritto di difesa*, 4 aprile 2024; GIANGRECO, *L'accertamento della responsabilità civile ex art. 578 c.p.p. tra giudizio penale e regola decisoria del “più probabile che non”*, in *Dir. pen. proc.*, 2024, 247.

⁶ Peraltro, in questo modo veniva ribadito un principio già affermato in Cass., sez. un., 25 maggio 2009, n. 35490, su cui si veda PICCIALLI, *La declaratoria delle cause di non punibilità ed il proscioglimento nel merito*, in *Corr. Mer.*, 2009, 1247; BELTRANI, *Estinzione del reato e assoluzione nel giudizio di impugnazione*, in *Cass. Pen.*, 2010, 4091.

dell'imputato. Il giudizio delle Sezioni unite penali, pertanto, attiene al rapporto di priorità tra assoluzione ed estinzione del reato per intervenuta prescrizione, giustificato proprio dalla presunzione di innocenza, e anzi dal suo aspetto primario". In conclusione, la giurisprudenza di legittimità e quella costituzionale andrebbero a realizzare "un adeguato bilanciamento tra le esigenze di rilevanza costituzionale legate sia alla tutela dell'interesse del danneggiato, costituito parte civile, e all'accertamento giudiziale del suo diritto al risarcimento del danno, sia alla tutela del diritto dell'imputato agli effetti endoprocessuali della presunzione di innocenza".

6. ... *non è realistica*. Le considerazioni della Consulta, tuttavia, ci paiono una dichiarazione di intenti poco realistica.

In effetti, ragionando su un piano astratto ed in termini generali, si potrebbe sostenere che l'art. 578, co. 1 c.p.p. impone semplicemente al giudice di seconde cure di limitarsi ad accertare se il fatto controverso, per come cristallizzato nell'imputazione dal pubblico ministero, integri o meno la fattispecie civilistica descritta all'art. 2043 c.c.: una volta rimasto precluso il sindacato sul tema penale nel merito, perché appunto è maturata una causa estintiva del reato, la corte d'appello o la Cassazione dovrebbero totalmente spogliarsi della cognizione sullo stesso. Detto altrimenti, "in simili evenienze la vicenda perderebbe qualsivoglia connotazione penalistica: l'accertamento della responsabilità civile si dovrebbe qui completamente scindere dal presupposto della sussistenza del fatto criminoso ascrivibile all'imputato ... [con] un automatico mutamento della domanda di parte civile, la quale non pretenderebbe più la riparazione del danno da reato ex art. 185 c.p., ma solo la riparazione del danno ingiusto ex art. 2043 c.c."⁷.

Dall'adozione di questa impostazione seguono conseguenze non da poco, peraltro esplicitate già nella decisione n. 182. In primo luogo, i giudici penali per verificare il nesso causale tra fatto del danneggiante e c.d. danno-evento non dovrebbero applicare la regola di giudizio fondata sulla valutazione oltre ogni ragionevole dubbio, quanto lo standard civilistico del "più probabile che non" – circostanza questa che rende per il danneggiato più agevole l'accoglimento

⁷ Per una tale sintesi della posizione della Corte costituzionale e delle sue conseguenze, DAMOSSO, *Sindacato del giudice d'appello ex art. 578, comma 1, c.p.p.*, 3864.

della propria pretesa. Inoltre, sempre nel senso di agevolare l'onere probatorio per l'accusa privata, ai fini della responsabilità civile dovrebbe rilevare l'elemento soggettivo proprio dell'illecito civile per cui anche se per ipotesi l'azione penale sia stata originariamente esercitata contestando un reato previsto esclusivamente nella forma dolosa, non precluderebbe che il fatto possa essere addebitato all'imputato danneggiante a titolo di colpa.

Tuttavia, è però proprio questa pretesa di scindere “nella valutazione del giudice, chiamato a decidere sull'impugnazione di una condanna per reato nelle more prescritto – quando la presenza della parte civile imponga di deliberare sulla quaestio risarcitoria – un momento dedicato al vaglio “penalistico” – da condurre secondo la regola BARD – da un momento, successivo e separato, dedicato al vaglio civilistico, da svolgere (oltretutto su un diverso oggetto – non il reato, ma l'illecito aquiliano) sulla base del diverso criterio del più probabile che non”⁸ ad apparire decisamente implausibile, quando la si intenda realizzare non sul piano astratto, ma nel concreto esercizio dell'attività giurisdizionale.

A prescindere dal dato normativo che ancora ex art. 185 c.p. l'accoglimento della domanda riparatoria della parte privata all'esistenza del fatto criminoso⁹, ci pare indiscutibile che l'accertamento ai fini penali e quello ai fini civilistici non sono affatto separati, ma strettamente compenetrati¹⁰ e non a caso – come sottolineato in dottrina – proprio l'art. 578, co. 1 c.p.p., “non demanda al giudice penale di decidere ai fini civili a seguito della declaratoria di estinzione del reato per (amnistia o) prescrizione ... «nel dichiarare il reato estinto per

⁸ LAVARINI, *Quando sia in gioco la quaestio risarcitoria, il proscioglimento nel merito ex art. 530, comma 2, c.p.p.*, cit., 876.

⁹ In proposito, VARRASO, *La decisione sugli effetti civili*, cit., 3; MARTELLI, *Il giudizio d'impugnazione promosso dalla parte civile nei confronti della sentenza di proscioglimento resta appannaggio del giudice penale. Note a margine della sentenza n. 176 del 2019*, in *Riv. it. dir. e proc. pen.*, 2019, 1727; MORELLI, *Il proscioglimento immediato per estinzione del reato di fronte al dubbio probatorio nel giudizio d'appello*, in *Ind. pen.*, 2007, 212.

¹⁰ Nello stesso senso, Cass., Sez. IV, ord. 8 giugno 2023, n. 30386, secondo cui «l'accertamento dell'estinzione del reato per prescrizione non prevede una cesura tra esso e la successiva delibazione della domanda civile; detto altrimenti, non vi è alcuna declaratoria di estinzione del reato che anticipi le statuizioni sugli interessi civili. Anzi, è proprio su questo presupposto – della mancanza di una formale declaratoria di estinzione – che, dopo aver incidentalmente rilevato il completo decorso dei termini di prescrizione del reato, il giudice dell'impugnazione, ormai impegnato nella verifica della fondatezza del ricorso ai fini civili, può ritornare sui propri passi e concludere formalizzando la sola pronuncia assolutoria».

amnistia o prescrizione», e quindi contestualmente al vaglio a fini penalistici. Al giudice del gravame, che constati la sopravvenuta prescrizione, si impone quindi, senza soluzione di continuità, l'alternativa “secca” fra assoluzione nel merito, con conseguente caducazione delle statuizioni civili, e proscioglimento per prescrizione, con (tendenziale) conferma delle stesse statuizioni, ciò che evidentemente non consente di cambiare “metro” di giudizio tra un “cono” e l'altro dell'alternativa”¹¹.

A conferma di quanto si sta affermando si noti la contraddittorietà del percorso argomentativo della Consulta laddove, mentre indica nel criterio del “più probabile che non” lo *standard* decisorio cui il giudice penale deve rifarsi in caso di intervenuta estinzione del reato, al contempo afferma che all'applicazione di tale decisione deve pervenirsi con l'applicazione delle «regole processuali e probatorie» del codice di rito penale, le quali ci paiono strutturalmente e concretamente funzionali all'emissione di una decisione appunto penale (o agli effetti civili, ma che presuppone la verifica di un fatto criminoso), emessa proprio in virtù dell'accertamento della colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio; insomma, a seguire l'impostazione del giudice delle leggi, il processo penale, abbandonata la prospettiva di una conclusione che verta sulla responsabilità e colpevolezza dell'imputato, diventerebbe un ibrido in cui si seguono le regole probatorie proprie del processo criminale e la decisione invece assume cadenze penalistiche.

¹¹ LAVARINI, *Quando sia in gioco la quaestio risarcitoria, il proscioglimento nel merito*, cit., 878.

Nello stesso senso, In dottrina v. BIRAL, *Estinzione del reato*, cit. 612; GIANGRECO, *L'accertamento della responsabilità civile ex art. 578 c.p.p. tra giudizio penale e regola decisoria del “più probabile che non”*, *ivi*, 2024, 251; NICOLICCHIA, *La tutela reputazionale del prosciolto*, cit., 244; VARRASO, *I poteri del giudice d'impugnazione*, cit., 274.

Unica voce contraria NAPPI, *L'art. 578 c.p.p. tra Sezioni unite e Corte costituzionale*, cit., secondo cui una cesura tra l'accertamento a fini penalistici e quello a fini civilistici non è impossibile, tenuto conto dei margini di cognizione del giudice del gravame alla luce dell'effetto devolutivo dell'impugnazione. Per l'Autore, infatti, l'accertamento pieno agli effetti dell'assoluzione nel merito, richiesto dalla Cassazione anche a fronte di prove dubbie, «presuppone che al giudice dell'impugnazione sia devoluto appunto l'accertamento della responsabilità dell'imputato, ai sensi dell'art. 597 o 606 c.p.p.» – ad esempio perché costui, nei motivi di gravame, nega la sua colpevolezza –, mentre «può accadere» che detto giudice «sia chiamato a pronunciarsi su questioni che non pongano in discussione la colpevolezza dell'imputato», rispetto alle quali dovrà applicarsi la sola regola di giudizio ex art. 129, comma 2, c.p.p., e conseguentemente il giudice «esclusa l'evidenza della prova di non colpevolezza... potrà pronunciarsi sull'azione civile in conformità alla decisione della Corte costituzionale».

Non solo. La ricostruzione dei rapporti fra giudizio penale e decisione sulle questioni civili non solo rende implausibile la pretesa della Corte costituzionale di differenziare i due ambiti della decisione del giudice, ma comporta anche che il principio della presunzione di innocenza di cui all'art. 6 § 2 C.E.D.U. viene ad essere fortemente ed inevitabilmente compromesso. Se, infatti, si ritiene – come ci pare inevitabile – che il presupposto per dichiarare la prescrizione, cui seguirà la conferma delle statuizioni civili, è che dall'esame approfondito dei motivi di gravame e del compendio probatorio non emerga nemmeno un (ragionevole) dubbio sulla responsabilità dell'imputato – perché diversamente lo si dovrebbe assolvere nel merito ex art. 530, co. 2 c.p.p. –, la sentenza, che dichiara la prescrizione confermando le statuizioni civili, non può che sottendere, almeno implicitamente, un vaglio positivo sulla sussistenza della responsabilità penale – cosa che la declinazione europea della presunzione di innocenza non consente¹².

7. *Verso una decisione schizofrenica.* A nostro parere, al di là del profilo inerente alla potenziale lesione della presunzione di non colpevolezza, la circostanza che il giudice penale, pur non potendo né dovendo interloquire su quella che dovrebbe essere la “sua regiudicanda” (ovvero non potendo né dovendo rispondere alla domanda “l'imputato è colpevole?”) per l'intervenuta estinzione del reato, debba continuare nell'attività di accertamento e valutazione dell'accaduto per giudicare delle disposizioni e dei capi della sentenza di primo grado che concernono gli interessi civili può indurre facilmente questi

¹² Stessa posizione è stata assunta dalla Proc. generale della Cassazione nelle note di udienza per la decisione delle Sezioni unite n. 36208, dove si legge che «se... ai fini della assoluzione nel merito si dovesse adottare la regola penalistica del mancato superamento di ogni ragionevole dubbio, una volta escluso tale esito assolutorio e, quindi, una volta escluso che esista un ragionevole dubbio sulla responsabilità, inevitabilmente si sarebbe affermata incidentalmente la responsabilità penale per stabilire la responsabilità civilistica». In dottrina, tuttavia, alcuni autori sostengono che la giurisprudenza sovranazionale non imponga una lettura del principio di innocenza che precluda pronunce sull'intervenuta prescrizione del reato: ZACCHE', *Davvero incostituzionale l'art. 578 c.p.p. per contrasto con l'art. 6 comma 2 Conv. Eur. Dir. Uomo?*, in *Sist. pen.*, 9 dicembre 2020, § 4; LAVARINI, *Presunzione di innocenza “europea” e azione civile*, cit., 1791.

ad una pericolosa forma di “schizofrenia” dovendo egli adottare diverse regole di giudizio a seconda della questione che si trova ad affrontare¹³.

Da un lato, nel decidere della fondatezza della istanza di parte civile, l'esame di tale domanda – provenendo la stessa da una parte privata e considerata la sua natura di azione civile – dovrebbe essere governata dal disposto di cui all'art. 2697 c.c. giacché opinando altrimenti si assisterebbe ad un diverso trattamento della persona che si assume danneggiata a seconda della sede giurisdizionale ove la stessa decide di reclamare le proprie ragioni – con evidente maggior onere probatorio quando l'istanza venga avanzata in sede penale – ; dall'altro, pare decisamente incongruo che il singolo giudice penale debba applicare in una medesima sentenza – o con due decisioni che, se pur formalmente distinte, vengono comunque assunte in momenti temporalmente coincidenti – due diverse regole di giudizio, una – quella dell'oltre ogni ragionevole dubbio – per definire la sorte dell'imputato o meglio, per decidere, secondo le indicazioni delle Sezioni unite, se pronunciarsi nel senso dell'estinzione del reato o far ricorso alla formula assolutoria di cui all'art. 530 c.p.p. – e l'altra – il « più probabile che no » di natura civilistica – con riferimento alla responsabilità per i danni arrecati dall'illecito¹⁴.

Il tema diventa ancora più evidente e problematico quando, estinto il reato per prescrizione o amnistia, il giudice del gravame, deve contestualmente pronunciarsi sulle menzionate istanze civilistiche nonché, secondo quanto disposto dall'art. 578-*bis* c.p.p., sulla conferma del provvedimento di confisca disposto nei gradi precedenti. In questo caso, il giudice deve comunque conoscere della fondatezza dell'accusa – pur senza potersi pronunciare espressamente sul punto, stante l'intervenuta causa di estinzione del reato – per valutare il profilo della confiscabilità del bene preso in considerazione, ma al contempo per quanto riguarda le questioni di natura risarcitoria e patrimoniale deve “spogliarsi” della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato ... [e] provvedere sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito

¹³ FERRUA, *La Corte costituzionale detta le regole per l'azione civile*, cit., 3443

¹⁴ Per approfondimenti GAITO-SANTORIELLO, *Ma davvero il processo penale è il luogo adatto al soddisfacimento di istanze civilistiche?*, in *Arch. pen.*, 2013, 10.

civile, senza poter riconoscere, neppure *incidenter tantum*, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto", onde evitare la violazione del principio di colpevolezza.

In sostanza, nel momento in cui il processo penale non può più proseguire nell'accertamento della responsabilità penale del singolo, ovvero non ha più la funzione che gli è propria e coesistente, il giudice penale deve adeguare le sue capacità epistemologiche ed adeguare il proprio metro di giudizio a regiudicande di varia e differenziata natura¹⁵: il processo penale diventa così un sistema "multicolore", una sorta di arlecchino servo di più padroni che, come la maschera goldoniana (che non a caso si denominava Truffaldino a richiamare la sua natura indistinta ed incerta), deve inventare trucchi ed inganni, cangiando la propria natura ed i propri compiti, per assolvere ai troppi diversi comandi dei suoi padroni.

8. *Quanto costa la precisione dell'art. 598 co. 1 e 1 bis?* Ad una critica verso l'attenzione che il legislatore, nel disciplinare il sistema penale, riserva a questioni diverse dalla valutazione circa la colpevolezza dell'imputato deve poi indurre la valutazione circa i "costi" che conseguono a tale opzione normativa.

La scelta di esaminare in sede penale anche la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata da chi ritenga di essere stato danneggiato dall'altrui condotta criminale è condivisibile fino a quando il processo penale persegue la finalità sua propria – ovvero la verifica della fondatezza dell'accusa. Tuttavia, quando il processo penale deve arrestarsi per l'estinzione del reato ci domandiamo se abbia senso chiedere al giudice penale di mantenere in piedi un simulacro di giudizio per trattare di questioni che di regola non sono di sua competenza e per adottare una decisione che spesso non fa altro che rimandare al giudice civile la effettiva definizione dell'argomento – come si verifica assolutamente sovente allorché il giudice penale pronuncia una generica condanna al risarcimento rimettendo poi le parti al giudizio civile per la definizione dei profili davvero rilevanti e cioè il *quantum debeatur* (per non parlare poi delle problematiche inerenti l'effettiva esecuzione effettiva della condanna, che a loro volta

¹⁵ CACCIANOCCE, *Prescrizione del reato, vizio di motivazione e rinvio al giudice civile: quali implicazioni per il favor innocentiae?*, in *Proc. Pen. Giust.*, 2014, 2, 43; NUZZO, *Sui poteri del giudice dell'impugnazione in materia civile nell'ipotesi di estinzione del reato*, in *Cass. pen.*, 2008, 214.

danno luogo ad un'ulteriore controversia, sempre di competenza del giudice civile).

Una tale impostazione, infatti, è in primo luogo difforme rispetto all'impostazione generale del codice di procedura penale che, a differenza del sistema delineato nel codice del 1930 (ove l'assetto delle relazioni tra processo civile e processo penale era improntato ai principi di unitarietà della funzione giurisdizionale e di preminenza della giurisdizione penale), è informato ai diversi principi dell'autonomia e della separazione, prevedendo che anche quando vi sia costituzione di parte civile i rapporti tra la relativa azione ed il giudizio penale siano informati al principio di "accessorietà"¹⁶, in ragione delle «esigenze, di interesse pubblico, connesse all'accertamento dei reati e alla rapida definizione dei processi [per cui] l'azione civile, ove esercitata all'interno del processo penale, è destinata a subire tutte le conseguenze e gli adattamenti derivanti dalla funzione e dalla struttura di questo processo»¹⁷.

In secondo luogo, ci pare evidente che la suddetta impostazione normativa è foriera di impegni superflui per il giudice penale, il quale, nonostante potrebbe procedere ad una celere definizione del processo, sostenendo l'improcedibilità dell'azione penale per estinzione del reato, si vede obbligato a proseguire nel giudizio per la trattazione di questioni – sia esse inerenti alla domanda di parte civile o la definizione del provvedimento di confisca – estranee al giudizio criminale. Si tratta, dunque, di una scelta certo non connotata da efficienza, posto che nelle ipotesi considerate non ha alcun senso insistere sulla contestualità fra esercizio dell'azione penale e giudizio inerente alle questioni risarcitorie: se il primo si ferma sarebbe evidentemente più logico prevedere la prosecuzione del processo civile nelle sedi sue proprie, nell'alveo delle quali peraltro sarà inevitabilmente destinato a refluire considerata la prassi – cui si è sopra fatto cenno – giusta la quale il giudice penale, quand'anche faccia applicazione dell'art. 578 c.p.p., di regola si limita ad una generica condanna al pagamento,

¹⁶ MARTELLI, *Alla Consulta l'art. 576 c.p.p.: continuano le ostilità sul fronte tra azione civile e processo penale*, in *Dir. pen. cont.*, 2018, n. 3, 239; CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, MILANO, 1993; DELLA SALA, *Natura giuridica dell'azione civile nel processo penale e conseguenze sul danno*, in *Riv. It. Dir. Proc. Pen.*, 1989, 1095.

¹⁷ Corte cost., sentenza n. 176 del 2019, in *Giur. Cost.*, 2019, 2053.

In dottrina, a commento, si veda BARGIS, *L'impugnazione della parte civile ex art. 576 c.p.p. ritorna sotto la lente della Corte costituzionale*, in *Giur. Cost.*, 2019, 2057.

rimettendo al suo omologo civilistico la definizione dell'entità del risarcimento. In sostanza, se il processo penale ha perso il suo scopo – ovvero non è più possibile esaminare il profilo della colpevolezza dell'imputato –, la scelta del legislatore di proporla comunque per la prosecuzione per la definizione di questioni civilistiche è foriera di inefficienza per il sistema; non è più possibile una trattazione unitaria dell'azione civile e dell'accusa penale ed al contempo la decisione del giudice penale sulla domanda di risarcimento è solo parziale visto che il profilo più rilevante (ovvero la definizione del *quantum* del danno subito) dovrà essere esaminato, in altra sede, dal giudice civile: se così stanno le cose, perché non rimettere immediatamente la causa alla cognizione di quest'ultimo?

Infine, non ci può nascondere che la scelta del legislatore di imporre la prosecuzione del giudizio penale anche quando non è più dato discutere dell'oggetto suo proprio determina un pericoloso equivoco di carattere culturale circa la definizione delle finalità e degli scopi di tale processo. Insistendo sul fatto che questo giudizio debba investire anche il profilo della soddisfazione del danneggiato si offusca la circostanza che il protagonista del giudizio criminale è il reo che con le forme della procedura viene tutelato da istinti collettivi di vendetta o da semplificazioni probatorie intese ad aumentare le probabilità di condanna; la presenza nel giudizio penale di profili decisori che non investono il tema della responsabilità dell'imputato (e rispetto ai quali l'obbligo di pronuncia permane anche quando invece il tema della fondatezza dell'accusa non può più essere oggetto di accertamento) fa sì che tale momento giurisdizionale venga utilizzato per il raggiungimento di scopi ulteriori – che, quando si prenda in considerazione la posizione della parte civile, è quello di realizzare una qualche forma di giustizia sostanziale ma che può essere ancora più distante dalle finalità del processo penale come accede nei processi per illeciti fiscali dove è precluso l'accesso al rito del patteggiamento all'imputato che non abbia provveduto al pagamento del debito tributario¹⁸.

CIRO SANTORIELLO

¹⁸ Cfr. art. 13 *bis*, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000.